

STATUTO DELLA FONDAZIONE "PARCHI DI NERVI"

SOMMARIO

TITOLO I - COSTITUZIONE	2
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.....	2
ART. 2 - FINALITÀ E FUNZIONI DELLA FONDAZIONE.....	2
ART. 3 – SEDE	2
ART. 4 – DURATA.....	2
TITOLO II – ORDINAMENTO	2
ART. 5 - ORGANI DEL FONDAZIONE	2
ART. 6 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	3
ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	3
ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	3
ART. 9 – PRESIDENTE.....	4
ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	4
ART. 11 COMITATO DI INDIRIZZO TECNICO-SCIENTIFICO	4
ART. 12 - COMMISSIONI DI STUDIO.....	5
ART. 13 - AMICI DELLA FONDAZIONE	5
ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE	5
TITOLO III – AMMINISTRAZIONE	5
ART. 15 - UFFICI E PERSONALE.....	5
ART. 16 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO.....	5
ART. 17 - DIRETTORE SCIENTIFICO.....	6
ART. 18 – PATRIMONIO.....	6
ART. 19 - MEZZI FINANZIARI.....	6
ART. 20 - SERVIZIO DI TESORERIA.....	7
TITOLO IV – PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 21 - PARTECIPAZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI	7
ART. 22 – VIGILANZA	7
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ART. 23 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.....	7
ART. 24 - CONTROLLO DEGLI ATTI	7
ART. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO	8
ART. 26 - RICHIAMO ALLE LEGGI	8
ART. 27 - DIVIETO DI ALIENAZIONE	8

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una Fondazione per la gestione dei Parchi di Nervi, che viene denominata «Fondazione Parchi di Nervi» (d'ora in avanti "Fondazione"), dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata dallo Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione.

Art. 2 - Finalità e funzioni della Fondazione

1. La Fondazione ha lo scopo di gestire i Parchi di Nervi, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente sviluppando le attività atte a favorirne l'autonomia di gestione e la crescita sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.
2. In particolare la Fondazione persegue:
 - a) la valorizzazione dei Parchi attraverso il recupero e la conservazione del loro patrimonio storico, paesaggistico, culturale e ambientale;
 - b) una corretta fruizione sociale, turistica e ricreativa compatibile con l'unicità del complesso storico-ambientale accompagnata da una migliore utilizzazione anche economica;
 - c) la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
 - d) la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione.
3. La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie, opportune e strumentali per il conseguimento dello scopo come definito nei commi 1 e 2, nei limiti di legge e dello Statuto, nel rispetto della tutela dell'integrità dei Parchi e per attività che ai propri fini siano connesse.
4. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti, eredità e legati.

Art. 3 – Sede

1. La "Fondazione dei Parchi di Nervi" ha sede in Genova

Art. 4 – Durata

1. La durata della Fondazione è fissata in venti anni.

TITOLO II – ORDINAMENTO

Art. 5 - Organi del Fondazione

1. Sono organi del Fondazione:
 - il Consiglio d'amministrazione
 - il Presidente
 - il Collegio dei revisori dei conti
 - il Comitato di indirizzo tecnico-scientifico
 - gli Amici della Fondazione

Art. 6 - Composizione e durata in carica del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da sette componenti, compreso il Presidente, di cui sei nominati dal Sindaco del Comune di Genova e il settimo secondo le modalità previste dall'art. 14.
2. I membri del Consiglio di amministrazione non hanno diritto a remunerazione. Agli stessi spetta il rimborso di eventuali spese autorizzate e regolarmente certificate, per l'attività prestata in favore della Fondazione.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco.
4. Il Vice-Presidente, con funzioni vicarie del Presidente, è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'atto del suo insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quanto il Sindaco che lo ha nominato e sino alla convocazione della prima assemblea successiva alle nuove nomine.
6. I componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.
7. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio d'amministrazione possono essere revocati dal Sindaco del Comune di Genova con atto motivato che preveda contestualmente la loro sostituzione.
8. I componenti nominati o entrati a far parte del Consiglio di amministrazione in sostituzione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o revoca, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione e, ferme le competenze del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico, provvede a quanto occorre per la gestione della Fondazione e per il conseguimento delle sue finalità ed è titolare di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Competono al Consiglio d'amministrazione della Fondazione l'assunzione dei principali atti di gestione ed in particolare:
 - a) l'elezione del Vice Presidente;
 - b) la nomina del direttore scientifico e del direttore amministrativo dei Parchi;
 - c) l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato di indirizzo tecnico-scientifico;
 - d) l'elaborazione della proposta dei piani di gestione, dei programmi attuativi annuali e dei regolamenti d'uso;
 - e) la predisposizione del bilancio di previsione per ciascun esercizio finanziario e del conto consuntivo;
 - f) la nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi, l'organizzazione di convegni e seminari;
 - g) ogni altro provvedimento di competenza della Fondazione e per il quale la legge o lo statuto non prevedano espressamente la competenza di altri organi.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente [o in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente], almeno una volta ogni due mesi.
2. Il Presidente deve proporre le materie da trattare nell'Ordine del Giorno (O.D.G.) Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera, telefax o posta elettronica ai componenti del Consiglio almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di comprovata urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati

almeno due giorni prima della data dell'adunanza. La riunione del Consiglio può, inoltre, essere richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti oppure dalla maggioranza dei membri del Collegio dei revisori dei conti a condizione che i richiedenti indichino le materie da trattare nell'O.D.G.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni vengono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Presidente

1. Al Presidente della Fondazione competono:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la presidenza e la convocazione del Consiglio d'amministrazione della Fondazione;
- c) la promozione di conferenze, dibattiti e riunioni aventi lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gestione e l'utilizzo dei Parchi;
- d) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
- e) la stipula delle convenzioni e degli accordi deliberati dal Consiglio d'amministrazione;
- f) i rapporti con gli enti locali e le autorità statali e regionali;
- g) l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza;
- h) tutti gli altri compiti demandati al Presidente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni della Fondazione.

2. Al Vice Presidente spettano funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori contabili, iscritti in apposito Albo, che vengono nominati dal Sindaco del Comune di Genova, tra soggetti che possiedono i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società ed estranei ai componenti del Consiglio d'amministrazione. Essi durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, non sono revocabili, salvo inadempimento, e sono rieleggibili per una sola volta dagli stessi organi che li hanno nominati.
2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Fondazione. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 11 Comitato di indirizzo tecnico-scientifico

1. Il Comitato di indirizzo tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio d'amministrazione. E' l'organo di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso svolge funzioni propositive e consultive, progetta ed elabora proposte da sottoporre al Consiglio d'amministrazione e le azioni da realizzare nell'ambito delle attività della Fondazione.
2. Fa parte di diritto del Comitato il Presidente della Fondazione, o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Il Comitato di indirizzo tecnico-scientifico è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri, scelti tra docenti ed esperti di alta qualificazione scientifica e professionale nelle discipline naturalistiche e paesaggistiche, esperti in sociologia ed economia,

rappresentanti del territorio e delle associazioni ambientaliste. Partecipano a titolo consultivo i direttori dei Parchi e un rappresentante del Municipio del Levante.

3. Al Comitato di indirizzo compete, in particolare: a) formulare indicazioni per la redazione del piano di coordinamento delle attività e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio dei parchi; b) formulare indicazioni per la stesura dei regolamenti d'uso; c) coadiuvare i direttori nella loro attività all'interno dei Parchi; d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Consiglio d'amministrazione tutte le volte che ne è da questi richiesto.
4. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico rimane in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
5. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

Art. 12 - Commissioni di studio

1. La Fondazione può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal Consiglio d'amministrazione

Art. 13 - Amici della Fondazione

1. Sono Amici della Fondazione i privati, gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che contribuiscono, in maniera sensibile alla raccolta del patrimonio iniziale della Fondazione o al successivo incremento dello stesso con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
2. Possono essere nominati dal Consiglio di amministrazione Amici della Fondazione anche coloro che con collaborazioni di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali hanno contribuito allo sviluppo della Fondazione.
3. Gli Amici della Fondazione vengono, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, informati sulle attività in corso, sono coinvolti in esse e possono usufruire delle strutture e dei servizi della Fondazione.

Art. 14 - Assemblea degli Amici della Fondazione

1. L'assemblea degli Amici della Fondazione è convocata almeno una volta all'anno e, in caso di rinnovo del Consiglio di amministrazione, almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza.
2. L'assemblea è convocata e presieduta dal/la Presidente del Consiglio di amministrazione. Essa è validamente costituita a prescindere dal numero dei partecipanti e le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea degli Amici della Fondazione elegge un membro del Consiglio di amministrazione ed esprime, anche su iniziativa propria, pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione.

TITOLO III – AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Uffici e personale

1. La Fondazione è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento organico.
2. La Fondazione può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dal Comune di Genova o da altri enti pubblici.

Art. 16 - Direttore amministrativo

1. Sono compiti del direttore amministrativo:

- a) la direzione amministrativa della Fondazione;
 - b) la firma degli ordinativi di pagamento, della corrispondenza e degli atti del Consiglio;
 - c) l'esecuzione dei pagamenti e le riscossioni, nonché la sorveglianza della regolare tenuta delle scritture contabili, secondo le modalità previste dal precedente articolo 15, l'emanazione delle autorizzazioni e dei nulla osta, se delegato dal Presidente;
 - d) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
 - e) la definizione dei progetti di competenza della Fondazione;
 - f) la sottoscrizione dei contratti;
 - g) le ulteriori funzioni previste dallo statuto o dei regolamenti interni del Fondazione.
2. Il direttore amministrativo della Fondazione è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.
 3. L'incarico di direttore amministrativo può essere anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori che ne fissano la retribuzione.

Art. 17 - Direttore scientifico

1. Sono compiti del direttore scientifico:
 - a) la direzione scientifica della Fondazione;
 - b) la gestione tecnica della manutenzione straordinaria e ordinaria
 - c) i rapporti con enti di ricerca e con istituzioni per problematiche tecniche inerenti la fitopatologia, le lotte obbligatorie, la sperimentazione colturale
 - d) le ulteriori funzioni previste dallo statuto o dei regolamenti interni del Fondazione
2. Il direttore tecnico della Fondazione è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.
3. L'incarico di direttore tecnico può essere anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori che ne fissano la retribuzione.

Art. 18 – Patrimonio

1. La Fondazione ha un proprio patrimonio, totalmente vincolato agli scopi statutari, costituito dai Parchi di Nervi (Villa Gropallo, Villa Saluzzo-Serra, Villa Grimaldi-Fassio) e dalle costruzioni che in questi Parchi si trovano con l'eccezione di: Edificio che in Villa Gropallo attualmente ospita la stazione dei Carabinieri e la Civica Biblioteca Brocchi, il Museo di Arte Moderna a Villa Saluzzo-Serra, l'edificio che ospita le Raccolte Frugone a Villa Grimaldi-Fassio.
2. L'elenco completo del patrimonio viene stabilito puntualmente con l'atto di istituzione della Fondazione.
3. Il patrimonio risulta dall'atto di dotazione iniziale a rogito Notaio [XX], Rep. [XX] del [XX] e dai successivi incrementi.

Art. 19 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale delle seguenti fonti di finanziamento:
 - a) contributi ordinari e straordinari del Comune di Genova;
 - b) finanziamenti ordinari e straordinari della provincia, della Regione, dello Stato, di altri enti pubblici o privati o persone fisiche a titolo di donazione o successione;
 - c) proventi derivati dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili in dotazione ai Parchi o nella disponibilità della Fondazione oltre che dalla fornitura di servizi;
 - d) i diritti derivanti da pubblicazioni o da proventi di altre attività;
 - e) i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative.

2. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere o prestare garanzie per importo complessivo superiore a XX del proprio patrimonio.

Art. 20 - Servizio di tesoreria

1. La Fondazione ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 7.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Partecipazione di enti ed associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. I rappresentanti delle associazioni culturali, ambientaliste - di cui almeno tre tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - naturalistiche, sportive, ricreative, operanti nella zona, nonché i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed, in particolare di quelle turistiche, vengono consultate almeno una volta all'anno.
3. La consultazione dei rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche suddette, può anche avvenire attraverso la partecipazione, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio d'amministrazione della Fondazione, previo invito del Presidente della Fondazione stessa.
4. La Fondazione istituisce un comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere il loro parere sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione e la programmazione economico-finanziaria dei Parchi.
5. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo dei Parchi nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

Art. 22 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste dal regolamento interno dei Parchi di Nervi è esercitata, in via primaria, dalla Fondazione tramite proprio personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza la Fondazione si avvale, inoltre, previa opportune intese, di personale del Comune di Genova, di altri Enti locali o dello Stato o di servizi di vigilanza ecologica volontaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti della Fondazione sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

Art. 24 - Controllo degli atti

1. Gli atti della Fondazione sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 25 - Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato ed integrato dal Consiglio d'amministrazione. Ogni modifica o integrazione deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale di Genova e risultare da atto pubblico.

Art. 26 - Richiamo alle leggi

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento della Fondazione, le norme di legge sugli enti locali.

Art. 27 - Divieto di alienazione

1. La Fondazione non potrà, in tutto o in parte, alienare il patrimonio affidatole in gestione senza il preventivo assenso del Comune di Genova, deliberato, nelle forme di legge, dal Consiglio comunale.